



2023/2609

24.11.2023

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/2609 DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 2023

**che abroga la decisione 2008/698/CE relativa all'ammissione temporanea e alle importazioni nella
Comunità di cavalli registrati in provenienza dal Sud Africa**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 230, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce, tra l'altro, le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscano elenchi di paesi terzi e territori da cui deve essere autorizzato l'ingresso nell'Unione di specie e categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, a norma dell'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.
- (2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione ⁽²⁾ integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce misure volte a garantire l'ingresso sicuro nell'Unione di equini da paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, del materiale germinale e dei prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. Gli elenchi e alcune norme generali riguardanti gli elenchi figurano negli allegati da I a XXII di tale regolamento di esecuzione.
- (4) L'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l'elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di equini.
- (5) Nell'elenco di cui all'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, il Sud Africa è assegnato al gruppo sanitario F come zona ZA-1, limitata all'area metropolitana di Città del Capo. L'ingresso nell'Unione di cavalli registrati provenienti da tale zona è sospeso dal 3 maggio 2011.

⁽¹⁾ G.U. L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (G.U. L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U. L 114 del 31.3.2021, pag. 1).

- (6) La decisione 2008/698/CE della Commissione ⁽⁴⁾ è stata adottata a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, degli articoli 14, 15 e 16 e dell'articolo 19, punto i), della direttiva 90/426/CEE del Consiglio ⁽⁵⁾ e stabilisce le garanzie supplementari ai fini dell'ammissione temporanea e dell'importazione di cavalli registrati dal Sud Africa. La decisione 2008/698/CE prevede inoltre la regionalizzazione del Sud Africa, indicando l'area metropolitana di Città del Capo come zona indenne da peste equina. La direttiva 90/426/CEE è stata abrogata dalla direttiva 2009/156/CE del Consiglio ⁽⁶⁾, che a sua volta è stata abrogata dal regolamento (UE) 2016/429.
- (7) Dal 21 aprile 2021, data di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 e dei relativi atti delegati e di esecuzione, le misure stabilite dalla decisione 2008/698/CE sono diventate obsolete. Le prescrizioni in materia di sanità animale di cui al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692, nonché gli elenchi di paesi terzi, territori e loro zone di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono sufficienti a garantire l'ingresso sicuro nell'Unione di equini da paesi terzi, compreso il Sud Africa.
- (8) È pertanto opportuno abrogare la decisione 2008/698/CE.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2008/698/CE è abrogata.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁽⁴⁾ Decisione 2008/698/CE della Commissione, dell'8 agosto 2008, relativa all'ammissione temporanea e alle importazioni nella Comunità di cavalli registrati in provenienza dal Sudafrica (GU L 235 del 2.9.2008, pag. 16).

⁽⁵⁾ Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42).

⁽⁶⁾ Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1).